

# **Decreto del Ministro della transizione ecologica del 2 settembre 2021 che definisce le modalità di riparto del Fondo “Programma Sperimentale Mangiaplastica”**

## **FAQ SPORTELLO ATTUATIVO 2023**

### **1. SOGGETTI E PROGETTI AMMISSIBILI**

#### **1.1. Quali soggetti possono presentare istanza di accesso al contributo ai sensi del DM 2 settembre 2021?**

Possono accedere ai contributi previsti i Comuni dell'intero territorio nazionale. A tale proposito resta fermo che, nel caso in cui un Comune faccia parte di una Unione di Comuni, l'istanza di accesso deve essere presentata ugualmente dal singolo Comune.

#### **1.2. Quali sono i progetti ammissibili ai sensi DM 2 settembre 2021?**

In conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1 del DM 2 settembre 2021, sono ammissibili i progetti che prevedono l'acquisto e l'installazione di uno o più eco-compattatori, da utilizzare per contenere la produzione di rifiuti in plastica, favorirne la raccolta selettiva e migliorarne l'intercettazione e il riciclo in un'ottica di economia circolare.

#### **1.3. Cosa si intende per “eco-compattatore” ai fini del DM 2 settembre 2021?**

Ai fini del DM 2 settembre 2021 per eco-compattatore si intende un macchinario per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in PET, in grado di riconoscere in modo selettivo le bottiglie in PET e ridurre il volume favorendone il riciclo.

#### **1.4. Cosa si intende per “eco-compattatore” di capacità media e di capacità alta ai fini del DM 2 settembre 2021?**

Per “eco-compattatore” di capacità media si intende un eco-compattatore con la seguente capacità indicativa di stoccaggio interno: < 30 kg o 1000 bottiglie da 1,5 l mentre per “eco-compattatore” di capacità alta si intende un eco-compattatore con la seguente capacità indicativa di stoccaggio interno: ≥ 30 kg o 1000 bottiglie da 1,5 l.

#### **1.5. Quanti eco-compattatori è possibile acquistare ai sensi del DM 2 settembre 2021?**

Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3 del DM 2 settembre 2021, i Comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti possono presentare una sola istanza per l'acquisto di un eco-compattatore, mentre i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti possono presentare un'istanza, per ciascuna delle categorie di eco-compattatori previste nell'allegato, nei limiti di un macchinario ogni 100.000 abitanti

Si riportano di seguito alcuni esempi:

- un Comune con popolazione di 90.000 abitanti = max n. 1 eco-compattatore;
- un Comune con popolazione di 110.000 abitanti = max n. 1 eco-compattatore;
- un Comune con popolazione di 210.000 abitanti = max n. 2 eco-compattatori;
- un Comune con popolazione di 390.000 abitanti = max n. 3 tre eco-compattatori.

#### **1.6. Come è determinato il numero di abitanti del Comune ai sensi del DM 2 settembre 2021?**

Il numero di abitanti riferito al Comune per il quale si compila l'istanza è indicato dalla procedura informatica con riferimento ai dati resi disponibili dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale dato può comunque essere modificato dal compilatore laddove la nuova informazione sia riferita a valori ufficiali aggiornati.

## **2. CONTRIBUTO CONCEDIBILE E SPESE AMMISSIBILI**

### **2.1. Quale è la forma e l'ammontare massimo del contributo previsto dal DM 2 settembre 2021?**

É prevista la concessione di un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 15.000,00 per l'acquisto di ogni eco-compattatore di capacità media e di euro 30.000,00 per l'acquisto di ogni eco-compattatore di capacità alta.

### **2.2. Quali sono le spese ammissibili?**

Sono ammissibili esclusivamente le spese relative all'acquisto e all'installazione dell'eco-compattatore, come da preventivo allegato all'istanza. I dati di costo, inseriti nell'istanza di accesso alle agevolazioni, devono essere coerenti con i costi riportati nel preventivo allegato all'istanza.

### **2.3. Le spese di manutenzione possono essere oggetto del contributo?**

Le spese di manutenzione non rientrano tra le spese ammissibili e quindi rimangono a carico del beneficiario. I preventivi allegati all'istanza devono quindi riportare i costi di manutenzione, se previsti, in una voce distinta rispetto al costo dell'eco-compattatore.

### **2.4. Sono ammissibili le spese sostenute prima della data di pubblicazione del Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 2 settembre 2021?**

No, per essere ammissibili le spese devono essere sostenute dopo la data di pubblicazione del Decreto del Ministro della transizione ecologica del 2 settembre 2021.

### **2.5. Cosa si intende per "altri costi di gestione annuali"?**

Per altri costi di gestione annuali si intendono i costi connessi alla manutenzione e al corretto utilizzo delle apparecchiature. Tali costi pur essendo esclusi dai costi ammissibili devono essere sostenuti dal Comune beneficiario che si impegna, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del DM 2 settembre 2021, a mantenere gli eco-compattatori in proprio possesso ed in uso in favore dell'utenza per almeno tre anni dal momento dell'attivazione.

### **2.6. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile?**

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario nell'ambito dell'acquisto dell'eco-compattatore. A tal fine, il soggetto compilatore è tenuto a fornire la suddetta indicazione in fase di compilazione, all'interno del modulo di domanda di agevolazione, del costo dell'eco-compattatore.

## **3. MODALITA E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO**

### **3.1. Quali sono i termini per la trasmissione dell'istanza di accesso nello sportello 2023?**

L'invio delle istanze di accesso può essere effettuato, utilizzando esclusivamente la procedura informatica accessibile al link <http://padigitale.invitalia.it> a partire dalle ore 12 del 31 gennaio 2023 e fino alle 23.59 del 31 marzo 2023.

### **3.2. Chi è il soggetto autorizzato all'inserimento dell'istanza sulla piattaforma digitale?**

L'accesso alla procedura informatica, la compilazione e la sottoscrizione con firma digitale dell'istanza di accesso al contributo sono riservate esclusivamente al Rappresentante legale del

Comune, ovvero il Sindaco o, nei casi previsti dalla Legge, il ViceSindaco. In caso di altro soggetto delegato, è necessario allegare l'atto che comprova tale delega.

### **3.3. Come si accede alla procedura informatica finalizzata alla trasmissione delle istanze di accesso?**

Per accedere all'area dedicata alla compilazione delle istanze disponibile sul portale <http://padigitale.invitalia.it> è necessario essere in possesso di un'utenza SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) attiva. Nel caso non si disponga delle credenziali di accesso, è possibile consultare il sito <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid>. Eseguito il login tramite SPID, l'utente dovrà accedere alla sezione specifica relativa alla misura "Programma Sperimentale Mangiaplastica".

### **3.4. Un comune che ha già ottenuto il contributo nell'ambito dello sportello agevolativo 2022 può presentare una nuova istanza di accesso al contributo?**

Ai sensi dell'articolo 7, comma 3 del DM 2 settembre 2021, sono esclusi dall'erogazione del contributo i Comuni che ne abbiano beneficiato l'anno precedente.

### **3.5. Come deve essere compilata l'istanza di accesso al contributo?**

L'istanza di accesso al contributo deve essere compilata esclusivamente attraverso la procedura informatica disponibile al link <http://padigitale.invitalia.it>, conformemente alle indicazioni contenute nel manuale operativo disponibile sullo stesso portale. Il modello di cui all'allegato del DM 2 settembre 2021 rappresenta un fac-simile del file che sarà effettivamente generato dalla procedura a seguito della compilazione da parte del Comune. Si evidenzia che la procedura informatica consente di verificare se la compilazione delle varie sezioni del modulo di domanda è avvenuta correttamente oppure se vi sono errori o informazioni mancanti. Allorché la procedura di compilazione sarà ultimata, il Comune potrà scaricare il modulo in formato ".pdf" che andrà firmato digitalmente da parte del Rappresentante legale del Comune o suo delegato e successivamente caricato sul sistema per procedere all'invio dell'istanza. Al termine dell'invio, il sistema rilascia una apposita ricevuta a titolo di attestazione di avvenuta trasmissione dell'istanza di accesso al contributo.

### **3.6. Cosa deve contenere il preventivo da allegare all'istanza di accesso al contributo?**

All'istanza di accesso al contributo dovrà essere allegato il preventivo di spesa dell'eco-compattatore/degli eco-compattatori. Il preventivo deve contenere:

- il fornitore del bene con indicazione del relativo codice fiscale/partiva iva;
- la capacità dell'eco-compattatore/degli eco-compattatori espressa in kg o in numero di bottiglie da 1,5 l;
- il costo di acquisto e di installazione di ogni singolo macchinario (Imponibile e IVA devono essere indicate separatamente);
- i costi di manutenzione e/o altri costi di gestione (se previsti).

Si rammenta che i dati inseriti in sede di presentazione dell'istanza devono corrispondere a quanto indicato nel preventivo.

### **3.7. "Come calcolare la capacità di stoccaggio dell'eco-compattatore/dei singoli eco-compattatori (da esprimere in KG)":**

Nella sezione "ELEMENTI FINALIZZATI ALL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO", la capacità di stoccaggio dell'eco-compattatore/dei singoli eco-

compattatori deve essere espressa in KG e deve essere coerente con quella riportata nel preventivo. A tal proposito, se il preventivo dell'eco-compattatore riporta la capacità di stoccaggio in numero di bottiglie, si può utilizzare come formula di conversione: una bottiglia da 1,5 l = 0,03 kg.

### **3.8. Come compilare la sezione “caratteristiche del progetto proposto”??**

La sezione deve essere redatta descrivendo in maniera esauriente le caratteristiche tecniche e qualitative del progetto. Le suddette descrizioni devono essere coerenti con quanto dichiarato nella sezione “elementi finalizzati all’attribuzione del punteggio di cui all’articolo 6 del decreto”. In particolare, deve contenere una descrizione del luogo di posizionamento dell'eco-compattatore, delle azioni di sensibilizzazione in essere o programmate, delle eventuali misure di incentivazione, delle modalità di manutenzione previste nonché di come si intende avviare a riciclo il materiale raccolto.

### **3.9. Come si calcola il beneficio economico annuale atteso?**

Il beneficio economico annuale atteso può essere calcolato sulla base di uno o più dei seguenti indici:

- potenziali corrispettivi derivanti dalla cessione del materiale raccolto ai sistemi EPR ovvero consorzi di filiera, coerentemente con la stima della quantità di materiale raccolto su base mensile dichiarata in sede di presentazione dell’istanza (moltiplicata per 12 mensilità);
- risparmio eventualmente derivante dall’efficientamento del servizio di raccolta dei rifiuti (es. minor numero di ritiri previsti per il servizio di raccolta della plastica, ).

Si chiarisce che gli indici sopra riportati costituiscono un esempio e non sono vincolanti ai fini del calcolo del beneficio economico annuale atteso.

### **3.10. è obbligatorio indicare il codice unico di progetto (CUP) nell’istanza di accesso al contributo?**

La creazione del Codice Unico di Progetto (CUP) costituisce un adempimento obbligatorio per identificare ogni progetto d’investimento pubblico. Nell’istanza di accesso al contributo il Comune dovrà indicare il CUP e allegare, nell’apposito spazio, la relativa scheda.

### **3.11. Come deve essere generato il codice unico di progetto (CUP)?**

Il CUP dovrà essere generato da parte del Comune tramite la selezione dello specifico modello (Template) previsto per la misura “Programma Sperimentale Mangiaplastica”, disponibile nell’area riservata del sito internet <http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/>. A riguardo, si rimanda alle “Istruzioni operative per la generazione del CUP tramite Template” appositamente predisposte per la misura “Programma Sperimentale Mangiaplastica” e disponibili sul sito internet <http://padigitale.invitalia.it>.

### **3.12. Uno stesso Comune può presentare più domande di accesso al contributo?**

No, ogni Comune può presentare una sola istanza di accesso al contributo.

Sono esclusi dall’erogazione del contributo i Comuni che ne abbiano beneficiato l’anno precedente. Un Comune che è risultato ammissibile nell’ambito degli sportelli agevolativi 2021 e 2022 ma non è stato beneficiario del contributo, può presentare una nuova istanza di accesso al contributo.

### **3.13. E’ possibile indicare, nella domanda di agevolazione per lo sportello 2023, lo stesso CUP utilizzato per la partecipazione allo sportello delle annualità precedenti?**

I Comuni i cui progetti non sono risultati finanziati nell'annualità 2021 e 2022 possono indicare, per partecipare al bando di cui all'annualità 2023, il medesimo CUP utilizzato per la partecipazione agli sportelli precedenti, a condizione che il CUP non sia stato chiuso e sia idoneo a identificare il progetto d'investimento pubblico oggetto dell'istanza di agevolazione.

#### **4. ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE, TRASFERIMENTO DELLE RISORSE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE**

##### **4.1. Come vengono istruite le istanze di accesso al contributo?**

Le istanze di accesso vengono istruite sulla base dell'ordine cronologico di presentazione, identificato dalla piattaforma di accoglienza delle domande.

##### **4.2. Come faccio a sapere se l'istanza di accesso è stata ammessa al finanziamento?**

Entro 90 giorni dalla chiusura del termine per la presentazione delle istanze, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica pubblica, sul proprio sito *web*, la graduatoria delle istanze ammesse, sulla base della valutazione dei progetti presentati.

##### **4.3. Quale progetto viene preferito in caso di parità di punteggio?**

In caso di parità di punteggio viene preferito il progetto che prevede la maggiore efficienza dell'installazione, vale a dire la maggiore utenza servita.

##### **4.4. Cosa succede in caso di esclusione dalla graduatoria delle istanze ammesse?**

Nel caso di esclusione dalla graduatoria, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica comunica al Comune richiedente i motivi che hanno determinato il mancato accoglimento dell'istanza.

##### **4.5. Come avviene il trasferimento delle risorse?**

Il contributo riconosciuto a ciascun beneficiario è erogato, sino ad esaurimento della disponibilità annuale di finanziamento di cui all'articolo 2, comma 1 del DM 2 settembre 2021, secondo la graduatoria pubblicata sul sito web del Ministero della Transizione Ecologica.

In particolare, il contributo è trasferito ai Comuni in due quote:

- una prima quota, erogata a titolo di anticipazione a seguito della approvazione della graduatoria, pari al 30% del contributo concesso;
- una seconda quota, pari al saldo del contributo concesso dietro presentazione di formale richiesta da parte del Comune, corredata dalla documentazione finale di spesa, idonea a consentire le verifiche circa l'avvenuta realizzazione delle attività previste nel progetto.

##### **4.6. Entro quando il Comune deve procedere con l'aggiudicazione della fornitura relativa all'acquisto dell'eco-compattatore?**

Ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del DM 2 settembre 2021, l'aggiudicazione della fornitura deve avvenire entro 180 giorni dalla data di erogazione della prima quota, viceversa si incorre nella revoca dell'agevolazione.

##### **4.7. Entro quando e con quali modalità il Comune deve comunicare l'avvenuta aggiudicazione, nei termini previsti, della fornitura relativa all'eco-compattatore?**

In sede di richiesta di erogazione, a saldo, del contributo concesso, il Comune aggiudicatario comunicherà i riferimenti relativi all'aggiudicazione dell'eco-compattatore (data e protocollo),

corredati del relativo provvedimento e di ogni altra informazione o documentazione dalla quale risulti il rispetto del termine dei 180 giorni dalla data di erogazione della prima quota, nonché l'avvenuta installazione dell'eco-compattatore (verbale di consegna, certificato di regolare esecuzione, verbale di messa in esercizio o similare).

#### **4.8. Come si presenta la richiesta di erogazione del saldo del contributo?**

La richiesta di erogazione, a saldo, del contributo concesso, deve essere trasmessa, a seguito del completamento della spesa e dell'avvenuta installazione del bene oggetto di contributo, entro 180 giorni dalla data di aggiudicazione del bene oggetto di contributo. La medesima richiesta di erogazione a saldo deve essere trasmessa attraverso l'apposita procedura informatica presente al seguente link: <https://padigitale.invitalia.it/>. Per la trasmissione della richiesta, occorre:

1. accedere alla sezione "Programma Sperimentale Mangiaplastica - richiesta erogazione saldo";
2. effettuare il login utilizzando SPID;
3. opzionare la scelta di accesso alla piattaforma per conto di "persona fisica/soggetto pubblico";
4. accedere alla sotto-sezione dedicata all'intervento denominata "richiesta di erogazione, a saldo, del contributo concesso".

#### **4.9. Quale è la documentazione da presentare per l'erogazione del saldo del contributo concesso?**

Alla richiesta di erogazione del saldo del contributo concesso sarà necessario allegare:

- gli atti relativi al provvedimento di aggiudicazione dell'acquisto dell'eco-compattatore da parte del Comune, se non già trasmessi;
- la documentazione giustificativa di spesa e di pagamento: fatture elettroniche intestate al Comune, mandato di pagamento quietanzato dall'Istituto bancario cassiere e/o tesoriere o estratto conto bancario da cui risulti in modo univoco il pagamento della spesa oggetto di rendicontazione e, ove il versamento dell'IVA relativa all'acquisto non fosse comprovato dai documenti già citati, l'ulteriore documentazione comprovante l'avvenuto versamento dell'IVA relativa alle fatture oggetto di pagamento;
- il documento dal quale risulti l'avvenuta installazione dell'eco-compattatore (verbale di consegna, verbale del RUP o del DEC, verbale di messa in esercizio o similare)
- documentazione fotografica dell'installazione.

### **5. OBBLIGHI DEL COMUNE BENEFICIARIO**

#### **5.1. Quali sono gli obblighi del Comune beneficiario?**

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del DM 2 settembre 2021, al fine di rilevare l'efficienza, l'efficacia ed economicità del sistema di raccolta differenziata mediante l'uso degli eco-compattatori, il Comune si impegna:

- a mantenere l'eco-compattatore/gli eco-compattatore installati, nella disponibilità del Comune ed in uso in favore dell'utenza per almeno tre anni dal momento della messa in esercizio;

- a fornire al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, su base annuale e per i tre anni successivi alla messa in esercizio, le informazioni utili a verificare l’efficacia e la sostenibilità del programma sperimentale.

**5.2. Quali sono le informazioni utili a verificare l’efficacia e la sostenibilità del programma sperimentale, che il Comune beneficiario deve fornire al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, su base annuale e per almeno tre anni?**

Il Comune, sulla base dei dati di raccolta forniti dal soggetto autorizzato alla gestione dell’eco-compattatore, effettua una valutazione dell’incremento delle quantità di bottiglie in PET raccolte e l’eventuale scostamento dei ricavi, rispetto alle raccolte effettuate nelle annualità precedenti, corrisposti al Comune dalla vendita dei rifiuti raccolti.

**5.3. In quali casi il contributo concesso viene revocato?**

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8 del DM 2 settembre 2021, il contributo è revocato qualora il Comune beneficiario:

- non proceda all’aggiudicazione dell’eco-compattatore entro 180 giorni dalla data dell’erogazione della prima rata;
- non trasmetta, nel termine indicato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, le integrazioni documentali richieste nel corso dell’attività istruttoria volta all’erogazione della seconda quota di contributo (saldo) ovvero trasmetta documentazione non suscettibile di colmare le carenze riscontrate;
- non utilizzi l’intero contributo concesso. In tal caso, il contributo verrà erogato solo per la parte effettivamente utilizzata;
- realizzi parzialmente o non realizzi il progetto.

**5.4. Sono previsti specifici controlli da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica sugli interventi finanziati?**

Ai sensi dell’articolo 8, comma 4 del DM 2 settembre 2021, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica può disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche sugli interventi finanziati.